



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 392/17/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 6/17/SIR
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA EDITORIALE LA PROVINCIA
SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE
2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e in particolare l'art.1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 6/17/SIR del 28 luglio 2017;

VISTA la memoria difensiva, ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 18 settembre 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della società

Nella memoria difensiva l'impresa editrice Editoriale La Provincia Società Cooperativa ha rappresentato che il tardivo invio della comunicazione annuale telematica 2017, effettuato in data 6 febbraio 2017 e non entro il termine del 31 gennaio così come stabilito dall'art. 11, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è stato causato da un mal funzionamento del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione (ROC). La predetta società ha fatto presente che, a seguito dell'invio, avvenuto in data 31 gennaio 2017, della dichiarazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di controllo, redatta secondo il modello 12/1/ROC (procedimento n. 1069539), comunicazione dovuta ai sensi dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. dalle imprese editrici richiedenti i contributi, non è riuscita a trasmettere nella medesima data la comunicazione annuale telematica a causa della mancata registrazione da parte del sistema informativo automatizzato del ROC del suddetto procedimento n. 1069539.

2. Valutazioni dell'Autorità:

Alla luce delle argomentazioni svolte dall'impresa editrice Editoriale La Provincia Società Cooperativa e dalle verifiche effettuate sul sistema informativo automatizzato del ROC, l'Autorità ritiene opportuno archiviare il procedimento sanzionatorio n. 6/17/SIR in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. La predetta società, infatti, ha trasmesso tardivamente la comunicazione annuale 2017 a causa di un mal funzionamento del sistema informativo automatizzato del ROC che non ha consentito la registrazione automatica del procedimento n. 1069539, inviato in data 31 gennaio 2017 dalla Editoriale La Provincia Società Cooperativa, relativo alla dichiarazione di controllo, non permettendo alla stessa di trasmettere nella medesima data anche la comunicazione annuale telematica.

CONSIDERATO, altresì, che la Editoriale La Provincia Società Cooperativa non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 6/17/SIR avviato nei confronti della Editoriale La Provincia Società Cooperativa - C.F. 09106271001.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi